



COMUNE DI CREMA

VARIANTE PARZIALE AL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

**INTEGRAZIONE AL
DOCUMENTO DI SCOPING
- Piano delle Attrezzature Religiose -
Per seconda conferenza preliminare di valutazione**

Aprile 2015

L'AUTORITÀ PROCEDENTE
IL DIRIGENTE
AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
(*Redondi Maurizio*)

1 Aspetti metodologici

- 1.1 Premessa
- 1.2 Oggetto della valutazione e finalità del lavoro
- 1.3 Integrazione tra percorsi di valutazione e pianificazione
- 1.4 Schema metodologico del percorso di VAS
- 1.5 Contenuti e informazioni dei documenti per la VAS
- 1.6 Programma di monitoraggio

2 Quadro di riferimento normativo

- 2.1 Normativa nazionale
- 2.2 Normativa regionale
- 2.3 Modello procedurale assunto

3 Linee guida del Piano delle Attrezzature Religiose

4 Natura ed oggetto del Piano delle Attrezzature Religiose

5 Definizione dell'Ambito di influenza del Piano delle Attrezzature Religiose

6 Possibile interferenza con i siti “rete natura 2000”

1 ASPETTI METODOLOGICI

1.1. Premessa

L'Amministrazione Comunale, a seguito della deliberazione della Giunta Comunale N. 2014/00076 del 24/03/2014 N. PROG: 356, ha avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente.

Dal 01.12.2014 è stato messo a disposizione il Documento di Scoping finalizzato a definire i principali elementi metodologici e di contenuto per il successivo sviluppo degli elaborati e dei passaggi del percorso di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, secondo le indicazioni contenute nella LR 12/2005 sul governo del territorio.

In data 16.12.2014 si è tenuta la 1° Conferenza di valutazione relativa al documento di scoping.

L'Amministrazione, ha preso atto dell'entrata in vigore della legge Regionale n. 2 del 3.02.2015 *“Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi”*, che ha introdotto una nuova regolamentazione per le attrezzature religiose.

In particolare, il comma 2 del nuovo articolo 72 della LR 12/2005, prevede che *“L'installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il piano di cui al comma 1 (Piano delle attrezzature religiose); senza il suddetto piano non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa da confessioni di cui all'articolo 70”*.

La nuova disciplina al comma 5 del nuovo articolo 72, prevede che *“I comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi”. Decorso detto termine il piano è approvato unitamente al nuovo PGT.*

Il Piano delle Attrezzature Religiose è sottoposto alla medesima procedura di approvazione dei piani componenti il PGT (articolo 13 della LR 12/2005 e s.m.i.), e considerato che si era già avviato il procedimento per le varianti puntuali al Piano di Governo del Territorio vigente, tra cui l'adeguamento del Piano dei Servizi per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere alla redazione del Piano delle Attrezzature Religiose nell'ambito della procedura avviata.

La delibera di Giunta Comunale n. 2015/00039 del 23/02/2015, ha integrato l'avvio del procedimento avvenuto con delibera di G.C. n° 00076/2014 del 24.03.2014 per la redazione di una variante parziale al P.G.T. vigente, unitamente agli adempimenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) finalizzata alla redazione del Piano delle Attrezzature Religiose nell'ambito della procedura avviata.

La delibera di integrazione dell'avvio del procedimento conferma l'Autorità Procedente, l'Autorità Competente, i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente competenti ed i settori del pubblico interessati all'iter decisionale ed individuati nella delibera G.C. n° 00076/2014 del 24.03.2014.

Restano pertanto confermate:

- quale Autorità Procedente il Dirigente dell'Area Affari Generali e Pianificazione Territoriale del Comune di Crema;
- quale Autorità Competente per la VAS, il Segretario Comunale coadiuvato da un gruppo composto da due tecnici comunali con le opportune competenze in materia ambientale;

- quali soggetti competenti in materia ambientale, che saranno inviati a partecipare alla conferenza di verifica: ARPA, ASL, Consorzio di Gestione del Parco Regionale del Serio, Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Servizi Comunali;
- quali Enti territorialmente interessati che saranno invitati a partecipare alla conferenza di verifica: La Regione Lombardia, La Provincia di Cremona, I Comuni confinanti (Izano, Offanengo, Campagnola Cremasca, Cremosano, Pianengo, Ricengo, Trescore Cremasco, Bagnolo Cremasco, Chieve, Capergnanica, Madignano, Ripalta cremasca);
- quali Settori del pubblico interessati all'iter decisionale: le associazioni ed organizzazioni sociali, culturali, economiche, nelle rappresentanze di categoria e gli ulteriori portatori di interessi diffusi sul territorio che possano contribuire al processo di partecipazione integrata.

Pertanto il presente elaborato integra il documento di Scoping già pubblicato esclusivamente per quanto attiene il Piano delle Attrezzature Religiose.

Vengono confermati i contenuti del documento di Scoping già redatto, integrandolo esclusivamente per quanto attiene il paragrafo 4. "NATURA ED OGGETTO DELLE PROPOSTE DI VARIANTI" e nello specifico il punto 4.4 "Revisione delle previsioni del Piano dei Servizi per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi" dando atto della redazione del Piano delle Attrezzature Religiose introdotto dalla LR 2/20015.

Si terrà una seconda seduta preliminare della conferenza a seguito dell'integrazione del documento di scoping, predisposto in coerenza con la procedura avviata.

Il presente elaborato costituisce quindi parte integrante del documento di scoping già pubblicato previsto dalla legge e contiene gli elementi di base per proseguire il lavoro con le autorità competenti sui temi ambientali, per mettere a fuoco gli aspetti prioritari e per delineare l'approccio metodologico da seguire elusivamente per quanto attiene il Piano delle Attrezzature Religiose.

1.2. Oggetto della valutazione e finalità del lavoro

Il Piano delle Attrezzature Religiose è un atto separato facente parte del Piano dei Servizi ed è sottoposto alla medesima procedura di approvazione dei piani componenti il PGT di cui all'articolo 13 della LR 12/2005 e s.m.i.

La variante indotta dal Piano delle Attrezzature Religiose che l'Amministrazione Comunale intende apportare al PGT vigente, non è una revisione complessiva del Piano dei Servizi vigente, ma si riferisce ad Ambiti ben definiti e non ne modifica l'impostazione generale.

Trattandosi inoltre di varianti puntuali e ben definite, la VAS sarà limitata agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione in fase di redazione del PGT.

1.3. Integrazione tra percorsi di valutazione e pianificazione

La preparazione del rapporto finale è la conseguenza del percorso di VAS che si è espletato a testimonianza, del processo utilizzato e dei contenuti che ne sono scaturiti.

I metodi di valutazione non esauriranno la loro utilità con l'approvazione della variante puntuale del piano. L'attività stessa di pianificazione continuerà.

Attraverso piani di settore, attuativi e progetti, fino all'avvio di un nuovo percorso di aggiornamento del piano. Si tratta dunque di un percorso ciclico continuo, quello di pianificazione, in stretta connessione con un percorso decisionale sul governo del territorio anch'esso ciclico e continuo.

Gli strumenti di VAS trovano applicazione in tutte le fasi del ciclo, attraverso lo sviluppo di indicatori, banche dati, modelli previsionali, mappe tematiche, matrici, da usarsi per sviluppare studi di fattibilità, per comparare alternative, per valutare la compatibilità agli obiettivi di piano, per verificare lo stato di attuazione del piano e l'efficacia delle sue scelte, per proporre azioni correttive anche ai fini dell'avvio di un nuovo percorso di aggiornamento del piano stesso.

Inserire la VAS in corrispondenza del momento di avvio di un nuovo percorso di aggiornamento del piano costituisce la situazione più favorevole per massimizzarne i possibili effetti.

1.4. Schema metodologico per il percorso di VAS

Le fasi principali del percorso per la costruzione del Rapporto Ambientale sono:

- Quadro conoscitivo e definizione di obiettivi e azioni
- Individuazione dei criteri di sostenibilità
- Verifica di coerenza
- Azioni di risposta
- Valutazione delle azioni dirette

Il primo e necessario passo al fine di poter impostare il procedimento di VAS consiste nel mappare le informazioni disponibili per costruire un quadro conoscitivo di sintesi sui temi ambientali riferiti esclusivamente agli aspetti potenzialmente generati oltre che dalle varianti puntuali, anche dal Piano delle Attrezzature Religiose.

Dall'approfondimento delle problematiche e delle criticità che potrebbero emergere, e dagli indirizzi forniti dall'Amministrazione, si andrà ad articolare il quadro delle strategie e delle modalità di intervento fino alla definizione delle azioni da mettere in campo atte a definire le scelte operative per risolvere una problematica e/o per raggiungere un obiettivo.

Una volta schematizzati gli obiettivi, si procede alla verifica di coerenza con i principi di sostenibilità e con gli obiettivi programmatici desunti da piani di livello regionale e provinciale.

1.5. Contenuti e informazioni dei documenti per la VAS

In aggiunta Documento di scoping, integrato con il presente, gli elaborati per il percorso di VAS contengono: Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica del rapporto ambientale, Dichiarazione di sintesi.

Il Rapporto Ambientale si sviluppa accompagnando il percorso di VAS e si tratta di un documento che prende forma nei diversi passaggi istruttori e partecipativi del percorso, che ne riassume gli aspetti salienti emersi e la documentazione prodotta.

Rapporto Ambientale

Il Rapporto Ambientale dà conto del lavoro svolto e delle risposte previste dal piano rispetto agli effetti ambientali attesi, e costituisce documento indispensabile per la lettura del Documento di Piano nelle fasi di consultazione che portano all'adozione della variante, e nella successiva fase di pubblicizzazione del piano adottato.

Schema indicativo del Rapporto Ambientale

Per garantire continuità a coerenza del processo di pianificazione, come schema indicativo si utilizzerà quello del Rapporto Ambientale del PGT vigente, riferito solo agli aspetti oggetto di variante.

Sintesi non tecnica

È la sintesi delle ragioni delle scelte delle alternative individuate ed è una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste.

Dichiarazione di sintesi

La Dichiarazione di sintesi accompagna la delibera di adozione della variante puntuale al PGT ed illustra in modo sintetico il percorso svolto, e le scelte adottate, dando inoltre conto del lavoro svolto con la Conferenza di Valutazione e di come sono state negli elaborati considerate le indicazioni date con il Parere Motivato.

Schema per la Dichiarazione di sintesi:

- Principali scelte strategiche alla base della variante, e relative motivazioni
- Obiettivi ambientali della variante puntuale al PGT
- Principali effetti attesi e risposte previste (mitigazioni e compensazioni)
- Principali passaggi del percorso di consultazione e partecipazione e indicazioni emerse
- Modalità con cui si è tenuto conto negli elaborati delle indicazioni emerse durante il percorso di consultazione e partecipazione, e delle prescrizioni del Parere Motivato della Conferenza di Valutazione

1.6. Riferimenti per lo sviluppo del programma di monitoraggio

Il monitoraggio del Piano è parte strutturale del percorso di VAS, come previsto dalla Direttiva Europea 2001/42/CE sulla VAS di piani e programmi.

Il monitoraggio è uno strumento utile, per passare dalla valutazione del Piano all'introduzione nell'ente di un approccio sistematico di supporto dei percorsi decisionali.

Il monitoraggio ha come finalità principale di misurarne l'efficacia degli obiettivi al fine di proporre azioni correttive, e permettere quindi ai decisori di adeguarlo in tempo reale alle dinamiche di evoluzione del territorio.

Possibili finalità alla base della decisione di organizzare il monitoraggio:

- informare sull'evoluzione dello stato del territorio;
- verificare periodicamente il corretto dimensionamento rispetto all'evoluzione dei fabbisogni;
- verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del Piano;
- valutare il grado di efficacia degli obiettivi di Piano;
- attivare per tempo azioni correttive;
- fornire elementi per l'avvio di un percorso di aggiornamento del Piano;
- definire un sistema di indicatori territoriali di riferimento per il comune.

Il programma di monitoraggio partirà dagli obiettivi prioritari del Piano e assumerà come elemento centrale la definizione di un sistema di indicatori. A ciascuno degli obiettivi individuati come prioritari e rappresentativi delle diverse componenti ambientali e tematiche territoriali del Piano sarà associato un indicatore significativo di riferimento, ed alcuni indicatori complementari da utilizzare eventualmente in connessione con l'indicatore di riferimento.

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Si riportano di seguito i riferimenti normativi in materia di VAS, specifici per quanto concerne la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di piani, programmi e relative varianti aggiornati con le novità introdotte dalla LR 2/2015.

2.1 Normativa nazionale

Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4

Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ABROGATI TITOLO II, ALLEGATI I-V)
Norme in materia ambientale.

Estratto del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" - Parte II e s.m.i.

Articolo 6 (Oggetto della disciplina)

1. La Valutazione Ambientale Strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

3-ter.

4.

5. La valutazione d'impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

.....

2.2 Normativa regionale

Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

La VAS sui piani e programmi viene introdotta in Lombardia dall'art 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio " e s.m.i.

Art. 4 (Valutazione ambientale dei piani)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, anche in riferimento ai commi 2-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l'utilizzazione del SIT.

2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, **il piano delle attrezzature religiose di cui all'articolo 72**, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione.

2-bis. Le varianti al Piano dei Servizi, di cui all'articolo 9, e al Piano delle Regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo [6, commi 2 e 6](#), del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale).

2-ter. Nella VAS del Documento di Piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello stesso, previa analisi degli effetti sull'ambiente, è definito l'assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in

sede di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del Piano di Governo del Territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione.

2-quater.

3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso.

3-bis. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate dall'ente cui compete l'adozione o anche l'approvazione del piano o programma.

3-ter. L'autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuata prioritariamente all'interno dell'ente di cui al comma 3-bis, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia;
- c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

3-quater. L'autorità competente per la VAS:

- a) emette il provvedimento di verifica sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS, sentita l'autorità procedente;
- b) collabora con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;
- c) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale, nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio, in collaborazione con l'autorità procedente;
- d) collabora con l'autorità procedente nell'effettuare il monitoraggio.

3-quinquies.

3-sexies.

4.

4-bis.

4-ter.

Nel seguito si indicano i riferimenti regionali, succedutisi alla Legge Regionale, in materia di VAS:

- Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. 3836

Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole

- Legge regionale 13 marzo 2012 n° 4

Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistica - edilizia

- Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. 2789

Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) ; Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010).

- Circolare regionale

L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale

- TESTO COORDINATO dgr 761/2010, dgr 10971/2009 e dgr 6420/2007

Modelli metodologici e altri allegati vigenti per la VAS

– **Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761**

Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971.

– **Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 10971**

Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli.

– **Deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2009, n. 8950 (superata dalle deliberazioni successive)**

Modalità per la valutazione ambientale dei piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, l.r. n. 12/2005; dcr n. 351/2007)

– **Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 7110 (superata dalle deliberazioni successive)**

Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 11 Marzo n. 12, 'Legge per il governo del territorio' e degli 'Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi' approvati con deliberazione del Consiglio Regionale 13 Marzo 2007, (Provvedimento n. 2).

– **Deliberazione della Giunta Regionale, 27 dicembre 2007, n. 6420**

Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi.

– **Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 351**

Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1, L.R. 11 Marzo 2005, N. 12).

2.3 Modello procedurale assunto

Viene confermato il modello procedurale assunto nel documento di scoping di dicembre 2014.

La presente VAS, avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e integrata con delibera di G.C. n 2015/00039 del 23/02/2015 è effettuata secondo le indicazioni del Modello 1a – Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi (VAS) – Documento di Piano – PGT.

3. LINEE GUIDA DEL PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE

L'Amministrazione già nel documento programmatico contenuto nella delibera di Giunta, 2014/00076 del 24/03/2014 N. PROG: 356, individuava tra le varianti puntuali la revisione delle previsioni del Piano dei Servizi per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi.

4. NATURA ED OGGETTO DEL PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE

Di seguito vengono esplicitati i temi che l'Amministrazione Comunale intende ottenere con la variante in corso desunti dai documenti programmatici.

Il documento di scoping descriveva al paragrafo 4.4 *“Revisione delle previsioni del Piano dei Servizi per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi”* la proposta di modifica al Piano dei Servizi che qui si riporta integralmente:

Nella prima fase di attuazione del Piano di Governo del Territorio vigente, ed in particolare del Piano dei Servizi, si è constatato che la pianificazione comunale non risponde in maniera adeguata alle esigenze rappresentate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70 della L.R. 12/2005 e s.m.i, per la realizzazione di edifici di culto e/o di attrezzature destinate a servizi religiosi.

L'Amministrazione ha dato pertanto l'indirizzo di procedere all'interno della variante puntuale al Piano di Governo del Territorio all'individuazione delle aree ritenute più idonee per la realizzazione di edifici di culto e/o di attrezzature destinate a servizi religiosi. Tali aree sono specificamente individuate,

dimensionate e disciplinate dal Piano dei Servizi sulla base delle esigenze locali, anche attraverso la valutazione delle istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70 della LR 12/2005.


Durante il periodo finalizzato a raccogliere le istanze, è pervenuta una richiesta da parte del presidente del centro culturale islamico di "individuare, all'interno dello strumento urbanistico vigente e nel rispetto della normativa regionale e nazionale, un'area od un immobile da destinarsi a servizi religiosi ed in particolare a sala di preghiera e ad attività educative, quali l'insegnamento della lingua araba, per le quali riteniamo adeguata una superficie coperta di circa 300 mq su di un lotto di circa 3000 mq complessivi."

Nel territorio comunale, il Piano delle attrezzature religiose, oltre a rilevare lo stato di fatto, ha previsto la localizzazione di quattro aree di progetto per servizi religiosi.


Due, confermate nella proposta di Piano delle Attrezzature religiose, erano già individuate nel PGT Vigente e più precisamente: una si trova nel quartiere di S.Maria della Croce adiacente la chiesa di S. Angela Merici in Via Bramante, ed una adiacente il complesso del Seminario a Vergonzana con lo scopo di ampliare le attrezzature religiose esistenti.

L'Amministrazione, fatte le opportune valutazioni, ha ritenuto di individuare altre due nuove aree idonee per ubicazione, conformazione, accessibilità, e potenziale infrastrutturazione.

La prima è una porzione dell'area di proprietà comunale posta in via Milano di circa 3.300 mq.



La seconda è una porzione dell'area di proprietà comunale posta in via Libero Comune, attualmente destinata a parcheggio dell'ex tribunale, di circa 1.300 mq.



Essendo aree già classificate dal PGT vigente come ambiti per servizi, oltre ad essere di proprietà comunale, rispondono in maniera concreta, come previsto dalla legislazione regionale, all'esigenza locale di individuare aree idonee destinate a servizi religiosi e ne garantiscono maggiormente il rispetto dei patti convenzionatori che dovranno essere pattuiti con l'Amministrazione, fermo restando che l'assegnazione dovrà seguire procedure di evidenza pubblica.

5. DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI INFLUENZA DEL PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE

Gli indirizzi sulla VAS prevedono che nel Documento di Scoping si definisca l'ambito di presumibile influenza del piano.

Nel caso del Piano delle Attrezzature Religiose che si intende attuare, si introdurranno modifiche esclusivamente al Piano dei Servizi che non subirà modifiche tali da incidere significativamente sulla pianificazione comunale né sul concetto di area vasta, che porterebbe a riferirsi ad un ambito di influenza che vada ben oltre i confini comunali.

La definizione esatta dell'ambito, in termini di disegno di perimetro, è pertanto evidentemente contenuta.

La finalità principale è in realtà quella di comprendere le reciproche interazioni tra i diversi temi, e soprattutto comprendere come il Piano delle Attrezzature Religiose si rapporti con la programmazione comunale dando atto che non avrà ricadute sui temi di area vasta, definiti dalla pianificazione provinciale e regionale.

Fatte queste premesse, si possono sviluppare le seguenti considerazioni generali preliminari, per delineare l'ambito di influenza ed analizzare le possibili interferenze Piano:

- le modifiche puntuali alle proposte dal Piano delle Attrezzature Religiose non produrranno significativi effetti sul dimensionamento del PGT e sulla dotazione di attrezzature e servizi d'interesse generale in quanto già previste dal Piano dei Servizi e non interessano aree che producano consumo di suolo ai sensi della legislazione regionale.
- l'ambito di influenza della variante puntuale al piano non condiziona e non pregiudica le relazioni funzionali che con gli strumenti di pianificazione si riusciranno a rafforzare, ma conferma la valenza che i servizi e le infrastrutture rivestono insieme agli aspetti paesaggistici e ambientali, che già fortemente presenti nella zona, possono rafforzare il ruolo e l'attrattività del territorio Cremasco.
- vengono confermati, gli obiettivi strategici del documento di piano non comportano alterazione agli obiettivi ed alle finalità che il PGT si è imposto.

6. POSSIBILE INTERFERENZA CON I SITI "RETE NATURA 2000"

Nel Comune di Crema non sono presenti siti di "Rete Natura 2000" (SIC e ZPS).

Nei Comuni confinanti di Pianengo e Ricengo, vi è la presenza del SIC IT20A003 "Palata Menasciutto".

Pur essendo il Comune di Crema confinante con i Comuni di Pianengo e Ricengo, la variante puntuale al PGT che l'Amministrazione intende apportare, in ragione dell'esiguità delle modifiche proposte, si ritiene che non produrrà effetti significativi in grado di interferire sul SIC IT20A003 "Palata Menasciutto".

Sarà in ogni caso la successiva fase di redazione del Rapporto Ambientale, ad analizzare i contenuti delle previsioni e degli impatti potenziali sull'ambiente.

Nella planimetria di seguito alleata, si evidenzia come le varianti parziali siano interne alla zona urbanizzata, a distanza significativa dal Sito di Importanza Comunitaria: SIC IT20A003 "Palata Menasciutto".

Planimetria con l'individuazione del SIC rispetto al territorio comunale

